

Sent. 23/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79610

dall'Ing. XX, nato a omissis il giorno omissis,

(C.F. omissis), residente in

omissis a Via omissis, rappresentato e difeso

dall'Avv. Rosina De Marco ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma a Via Luigi

Calamatta n.16;

Contro

INPS in persona del legale rappresentante Via Ciro il

Grande 21, e Direzione Provinciale ROMA MONTESACRO,

Via Spegazzini, n.66, non costituito;

per la riliquidazione della pensione di vecchiaia

in virtù di corretta applicazione della normativa,

avendo acquisito il diritto all'incremento

convenzionale del coefficiente di trasformazione
dell'età anagrafica quale ex dipendente ENAV.

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.135/2023;

Udite l'Avv. De Marco per il ricorrente, nessuno
per l'amministrazione convocata ex art. 165 c.g.c.;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente è stato posto in quiescenza con
pensione di vecchiaia in deroga, per perdita di titolo
abilitante, Gestione Pubblica, Fondo CTPS Civili,
Comparto Ministeri Personale Civile e Agenzie
Fiscali.

2. Riferisce di essere stato dipendente
dell'attuale ENAV S.p.A. (già AAVTAG, poi ENAV, poi
ENAV S.p.A.) con la qualifica di "operatore
radiomisure", e che la deroga su menzionata consiste
nel venir meno del titolo abilitante ai sensi
dell'art.5 L.248/1990, art. 26 quinquies D.L.4/2019
e L.26/2019, come peraltro chiarito anche dall'art.3
della Circolare INPS n.117 del 08 ottobre 2020;
quindi, il lavoratore con la qualifica di "operatore
radiomisure" non può proseguire il lavoro oltre il
60° anno di età. Riferisce, inoltre, che, in virtù

della qualifica professionale e delle disposizioni dell'art.5 L.248/1990, art.1, co.3 del d. lgs.149/1997, come chiarito dall'art.5 della Circolare su richiamata, ha acquisito il diritto all'incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione dell'età anagrafica – nella misura di un anno ogni cinque di servizio – per il periodo 01 febbraio 2002 – 22 luglio 2021, e così per un periodo di 3 anni e 11 mesi, da aggiungersi al periodo di servizio maturato alla data del 22 luglio 2021.

3. L'INPS ha riconosciuto al ricorrente la pensione richiesta con decorrenza dal 01 gennaio 2022, ma a suo dire non correttamente, non avendo considerato a fini contributivi ed agli effetti del calcolo della pensione l'incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione dell'età anagrafica – per ulteriori 3 anni e 11 mesi –, indicando una retribuzione media inferiore a quella effettiva ed un montante contributivo inferiore rispetto a quello effettivamente versato dal datore di lavoro, e peraltro risultante dall'estratto contributivo INPS.

4. Previo ricorso al Comitato Provinciale Vigilanza, privo di riscontro, l'interessato ha proposto ricorso, rivendicando il diritto alla

riliquidazione ed indicando precisi conteggi ai quali dovrebbe attenersi l'INPS.

5. L'INPS non risulta costituito.

6. Alla udienza del 27 settembre 2023 con ordinanza n. 135/2023 è stato ordinato all'INPS di predisporre una nota tecnica esplicativa che desse conto del metodo di elaborazione degli importi, relazione da depositare nella Segreteria del Giudice entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Inoltre, è stato disposto che all'udienza di trattazione fosse presente, ai sensi dell'art. 165 c.g.c., un funzionario della sede territoriale di competenza per illustrare i conteggi effettuati ed i motivi del diniego opposto in via amministrativa. L'ordinanza non risulta ossequiata.

7. All'odierna udienza il legale del ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo.

8. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'INPS, avendo verificato la regolarità delle notifiche.

10. Nel merito, la domanda riguarda la richiesta

riliquidazione del Trattamento pensionistico con applicazione della normativa in materia di benefici quale ex dipendente ENAV, previo riconoscimento del diritto all'incremento convenzionale dell'età anagrafica ed alla corretta determinazione della retribuzione media e applicazione del coefficiente di trasformazione.

11. Il ricorso è accolto.

12. Nonostante l'ordinanza istruttoria che permettesse alla sede amministrativa di spiegare il diniego di fatto occorso alle pretese del ricorrente, nulla è stato presentato e all'udienza odierna non si è presentato il funzionario incaricato di rispondere alle domande del Giudice.

13. Nel merito per chiarezza va esplicitata la normativa di settore, in particolare il d.lgs.

149/1997, che, nell'apportare modifiche alla legge 248/1990, ha previsto, per i dipendenti ENAV con qualifica di controllori del traffico aereo con anzianità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, benefici con riflessi sul trattamento pensionistico.

Nello specifico, per il periodo già maturato al 31 dicembre 1995, viene riconosciuto un aumento di 1/3 del periodo contributivo, mentre per le anzianità

contributive dal 1° gennaio 1996 - con riferimento alla quota di pensione determinata con il sistema contributivo - il beneficio è trasformato, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione, in un incremento dell'età anagrafica, alla decorrenza del relativo trattamento pensionistico, pari a 1 ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato nel relativo profilo professionale.

Inoltre, l'art. 26 quinquies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge del 28 marzo 2019, n. 26, nel confermare per il personale ENAV rientrante nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico dei sessanta anni, prevede : “ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”.

Pertanto, per i controllori del traffico aereo rimane il pensionamento al raggiungimento del sessantesimo anno di età, con i benefici dell'aumento degli anni di servizio (al 31-12-1995) ovvero dell'aumento del coefficiente di trasformazione sino a 5 anni

complessivi (dal 1996).

14. Sulla base delle disposizioni di legge e dei dati relativi al periodo di servizio ed alla qualifica rivestita dal ricorrente è riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione dell'incremento convenzionale dell'età anagrafica di 3 anni ed 11 mesi e del coefficiente di trasformazione correlato.

15. Pertanto, l'INPS è tenuto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nei termini di cui sopra, con corresponsione degli arretrati e degli interessi nella misura legale nonché della rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo. I conteggi sono di competenza dell'Istituto previdenziale, non essendo in contestazione i calcoli ancora da effettuare, sulla base delle disposizioni normative da applicare al caso di specie.

16. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500 a favore del sig. XX a carico dell'INPS, anche in considerazione del comportamento processuale della sede amministrativa.

17. Nulla per le spese di giudizio stante la
relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per
la Regione Lazio, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,

Dichiara la contumacia dell'INPS.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in
motivazione.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono
liquidate in € 1.500 (millecinquecento/00) a favore
del sig. XX a carico dell'INPS. Nulla
per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 17 gennaio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA